

Regolamento recante modifiche al regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166

- Art. 1 modifiche al titolo del decreto del Presidente della Regione 166/2013
- Art. 2 modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 166/2013
- Art. 3 modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 166/2013
- Art. 4 modifica dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 166/2013
- Art. 5 modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 166/2013
- Art. 6 modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 166/2013
- Art. 7 modifica dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 166/2013
- Art. 8 modifica dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 166/2013
- Art. 9 entrata in vigore

art. 1 modifiche al titolo del decreto del Presidente della Regione 166/2013

1. Nel titolo del decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166 (Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) le parole: “,commi 1 e 2” sono soppresse.

art. 2 modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 166/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 166/2013 le parole: “, commi 1 e 2” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 166/2013 dopo le parole: “tra un soggetto ospitante e una persona in cerca di lavoro” sono inserite le seguenti: “o uno studente”.
3. Alla fine del comma 4, è aggiunto il seguente periodo:
«In particolare, per l'attivazione di tirocini a favore di soggetti svantaggiati, al fine di garantire la continuità con gli eventuali percorsi precedentemente attivati, i soggetti promotori di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), punti 1), 2) e 3), attivano gli opportuni raccordi con i Servizi sociali dei comuni o con le Aziende sanitarie che hanno in carico i tirocinanti.»

art. 3 modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 166/2013

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 166/2013 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 1è aggiunta la seguente:

« c bis) tirocinio estivo con finalità formative e orientative, rivolto a studenti della scuola secondaria superiore, dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale e dell'Università, attivabile nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche.»

b) la lettera d) del comma 3, è sostituita dalla seguente:

«d) i percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa, comunque denominati, attivati anche in ottica di contrasto alla povertà, aventi la finalità di offrire al destinatario percorsi/esperienze tutelati in ambienti lavorativi allo scopo di acquisire capacità relazionali e professionali propedeutiche ad un successivo percorso di inserimento lavorativo.»

art. 4 modifica dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 166/2013

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 166/2013 è aggiunto il seguente:

« 3 bis. Nel caso di tirocini estivi il tirocinante non può realizzare più di due tirocini estivi presso il medesimo soggetto ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto.»

art. 5 modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 166/2013

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 166/2013 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1bis. Per lo svolgimento del tirocinio estivo, il tirocinante deve aver compiuto sedici anni di età e non vi è obbligo di essere in stato di disoccupazione»

b) al comma 2, le parole: "I requisiti di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "I requisiti di cui ai commi 1 e 1 bis".

art. 6 modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 166/2013

1. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 166/2013 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) il numero 3) della lettera c) è sostituito dal seguente:

«3) cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), iscritti nello specifico albo regionale;»

- b)** dopo il numero 3) della lettera c), sono aggiunti i seguenti:
« 3 bis) Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
3 ter) Aziende per i servizi sanitari;»
- c)** dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
« d bis) tirocinio estivo:
- 1) Università, istituti superiori di grado universitario, Istituzioni di alta formazione artistica e musicale, limitatamente ai propri studenti;
 - 2) istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), aventi la sede legale o le sedi didattiche in Friuli Venezia Giulia, limitatamente ai propri studenti;
 - 3) istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia, limitatamente ai propri studenti;
 - 4) enti di formazione accreditati, ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della macro tipologia A (obbligo formativo) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 7, nonché ai sensi del decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità 26 agosto 2013, n. 4338 (Adozione delle direttive in tema di istruzione e formazione professionale (leFP) di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi), limitatamente ai propri studenti.

art. 7 modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 166/2013

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 166/2013 sono introdotte le seguenti modifiche:
 - a)** dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1 bis. Nel caso di tirocini estivi la durata minima non può essere inferiore a tre settimane e quella massima non può essere superiore a tre mesi.»
 - b)** al comma 2, le parole: “, lettere a) e b),” sono sostituite dalle seguenti: “e 1 bis”;
 - c)** al comma 5, le parole: “del tirocinio di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “dei tirocini di cui ai commi 1 e 1 bis.”;
 - d)** al comma 6, le parole: “del tirocinio di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “dei tirocini di cui ai commi 1 e 1 bis.”;

art. 8 modifica dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 166/2013

1. Alla fine del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 166/2013 sono aggiunte le seguenti parole: “; in via convenzionale, per i tirocini estivi l'indennità di partecipazione è corrisposta a

settimana ed è almeno pari ad un quarto dell'indennità mensile prevista".

art. 9 entrata in vigore

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE